



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Sassari

**Settore 5 - Att. produttive, promozione turistica, Cultura Sport Spettacolo
Commercio e trasporti**

ORDINANZA DEL SINDACO N°25 DEL 29/05/2019

Oggetto: **LIMITAZIONI E DIVIETI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
ITINERANTE SU AREE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO,
STORICO, ARTISTICO E AMBIENTALE**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, all'art. 16, prevede che i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possano individuare le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio, compreso quello in forma itinerante, possa essere vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette, e possa, altresì, stabilire divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;
- l'art. 16 della Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 5, stabilisce che i Comuni possano individuare le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio, anche itinerante, possa essere vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette

CONSIDERATO che

- il territorio del Comune di Arzachena, secondo il Piano Paesaggistico Regionale, ricade nell'ambito di paesaggio costiero n° 17 "Gallura costiera nord orientale", tra le aree "naturali e sub naturali" dell'assetto ambientale, all'interno dei "sistemi di baie e promontori, falesie e piccole isole", "fascia costiera", appartenenti ai beni paesaggistici ambientali di cui all'art. 17 delle NTA del PPR,
- il territorio del Comune di Arzachena, secondo il Piano Paesaggistico Regionale, ricade, altresì, in area dichiarata di notevole interesse pubblico ex D.M. 12.05.96, e tutelata per legge ex art. 142 comma 1 lett. a);
- il patrimonio archeologico di Arzachena è considerato fra i più interessanti della Sardegna, sia per la densità dei monumenti in relazione all'estensione del territorio, sia per la loro varietà: circoli funerari e culturali, ripari sotto roccia, tafoni, dolmen, nuraghi, muraglie difensive, villaggi e tempietti;
- degni di particolare attenzione sono i numerosi luoghi di culto che disseminati sul territorio rappresentano una fra le esperienze identitarie più affascinanti del territorio Arzachenese.

DATO ATTO che

- annualmente il Comune di Arzachena registra un incremento di flussi di visitatori italiani e stranieri che evidenziano un importante vocazione turistica di questo territorio;
- il trend evolutivo di presenze determina l'avvio di innumerevoli attività commerciali stagionali, esercitate spesso in forma itinerante proprio nei luoghi di maggiore interesse paesaggistico ambientale quindi di presenza di turisti, generando inevitabilmente situazioni di degrado dovuti spesso ad un utilizzo inadeguato ed irrispettoso dei beni naturali, beni che contribuiscono a rendere ineguagliabile la bellezza di questo territorio;
- è intendimento di questa Amministrazione porre in essere tutte le azioni necessarie affinché le risorse naturali e paesaggistiche vengano preservate da un utilizzo inappropriato, come peraltro già disciplinato con le ordinanze n. 21 del 05/04/2019 *“Disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti in plastica sul territorio comunale, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale. Divieto di commercializzazione ed uso dei contenitori e delle stoviglie monouso non bio”* e n. 22 del 05/04/2019 *“Misure per la tutela del decoro, vivibilità ed igiene ambientale e della pubblica salute e incolumità. Divieto di fumo e abbandono di rifiuti prodotti da fumo sulle territorio comunale”*, tutte tese alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio;

ATTESA la necessità

- di aggiornare la regolamentazione comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica, con particolare riferimento a coloro che intendono esercitare in forma itinerante, ovvero con mezzi mobili e soste di breve durata, stabilendo necessarie limitazioni e divieti da rispettare per motivi di sicurezza della viabilità veicolare e dei pedoni, nonché per tutelare beni e valori immateriali di interesse pubblico, e per la salvaguardia delle zone aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e ambientale ;
- di dover adottare, per il periodo che intercorre tra il 01.06.2019 e il 31.08.2019, limitazioni e divieti all'esercizio del commercio itinerante nelle aree di maggiore pregio così individuate:
 - centro storico del paese;
 - aree antistanti i luoghi di culto e comunque entro un raggio inferiore ai 100 metri;
 - aree antistanti le zone archeologiche e comunque entro un raggio inferiore ai 100 metri;
 - nelle spiagge di: Le Saline, Le Piscine / La Licciola, Mannena / Barca Bruciata, Tanca Manna, La Conia / Molo, La Conia / lampara, Cannigione, Lu Postu, Ea Bianca, Cala dei Ginepri, Cala dei Mucchi Bianchi, Tre Monti, Baja Sardinia / Cala Battistoni, Liscia di Vacca / Liscia Renè, Cala Granu, Porto Paglia, Piccolo Pevero, Grande Pevero, Romazzino, Il Principe / Lu Poltu di li Coggi, Piccolo Romazzino, Capriccioli, La Celvia, Cala di Volpe, Li Itriceddi, Liscia Ruja, Cala Petra Ruja.

DATO ATTO che

- il Sindaco, con provvedimento motivato, può sempre vietare temporaneamente, su tutto il territorio comunale o su parte di esso, la vendita in forma itinerante per motivi di interesse ambientale, pubblico, di viabilità, traffico o per motivi di carattere igienico-sanitario;
- la natura e gli interessi tutelati e l'esigenza di salvaguardare l'incolumità pubblica dalle problematiche derivanti dal fenomeno richiamato, consentono di ricorrere agli strumenti anche di carattere autoritativo previsti dal D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

È fatto divieto nel periodo compreso tra il 1° giugno 2019 ed il 30 settembre 2019, l'esercizio del commercio in forma itinerante, e/o qualsiasi altra modalità che non presupponga la stabile occupazione di area demaniale, da svolgersi nelle seguenti aree:

- centro storico del paese;
- aree antistanti i luoghi di culto e comunque entro un raggio inferiore ai 100 metri;
- aree antistanti le zone archeologiche e comunque entro un raggio inferiore ai 100 metri;
- spiagge di: *Le Saline, Le Piscine / La Licciola, Mannena / Barca Bruciata, Tanca Manna, La Conia / Molo, La Conia / lampara, Cannigione, Lu Postu, Ea Bianca, Cala dei Ginepri, Cala dei Mucchi Bianchi, Tre Monti, Baja Sardinia / Cala Battistoni, Liscia di Vacca / Liscia Renè, Cala Granu, Porto Paglia, Piccolo Pevero, Grande Pevero, Romazzino, Il Principe / Lu Poltu di li Coggi, Piccolo Romazzino, Capriccioli, La Celvia, Cala di Volpe, Li Itriceddi, Liscia Ruja, Cala Petra Ruja.*

AVVERTE

La violazione della presente ordinanza, salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi o regolamenti, è punita con la sanzione amministrativa previste dall'art. 28 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii., del pagamento di una somma da € 516,46 ad € 3.098,74, fatte salve le altre ipotesi di illecito sanzionabile.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 1990, avverso la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrazione per la Sardegna, ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.

DISPONE

La presente ordinanza abroga tutti gli altri provvedimenti previgenti nella medesima materia.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 nonché il suo inserimento sulla *home page* del sito istituzionale dell'Ente.

La trasmissione del provvedimento, per la relativa attività di controllo e vigilanza, ciascuno per la propria competenza, al Comando di Polizia Locale, al Comando della Stazione Locale dei Carabinieri e della Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, alla Capitaneria di Porto di La Maddalena e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci.

IL SINDACO
Avv. Roberto RAGNEDDA

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)